



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 CODICE MECCANOGRAFICO VVIC83500G
CODICE FISCALE 03321800793 Cod. Univoco UF7LV9 E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web: www.icvallelonga.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera n. 138 del Consiglio d'Istituto del 26/09/2025





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 CODICE MECCANOGRAFICO VVIC83500G
CODICE FISCALE 03321800793 Cod. Univoco UF7LV9 E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web: www.icvallelonga.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera n.138 del Consiglio di Istituto del 26/09/2025

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

➤ **D.Lgs. 297/94**

Testo unico delle leggi in materia di Istruzione

➤ **D.P.R. 275/99**

Regolamento dell'autonomia

➤ **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (come integrato e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR 8 agosto 2025, n. 134)

➤ **Nota del MIUR 31 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0**

Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti

➤ **LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150**

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

➤ **LEGGE 29 maggio 2017, n. 71**

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

➤ **LEGGE 17 maggio 2024, n. 70**

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

➤ **Circolare MIM del 11 luglio 2024 n. 5274**

Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – a.s. 2024/2025

INDICE

ART. 1 - DIRITTI DEGLI ALUNNI

ART. 2 - DOVERI DEGLI ALUNNI

ART. 3 - DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART. 4 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

ART. 5 - SANZIONI

ART. 6 - FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

ART. 7 - CONSEGUENZE SUL VOTO IN CONDOTTA

ART. 8- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 9 - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 10 - DIVIETO DI FUMO

ART. 1 - DIRITTI DEGLI ALUNNI

Gli alunni hanno diritto:

1. al riconoscimento ed alla tutela della propria identità etnica, religiosa, culturale, sociale e di genere;
2. al riconoscimento della propria individualità;
3. ad essere educati ai valori della pace, della tolleranza, della solidarietà e della libertà;
4. ad una formazione culturale equa e qualificata;
5. alla libertà di pensiero, parola ed espressione nel rispetto della libertà di tutti;
6. alla riservatezza;
7. di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto;
8. ad essere rispettati dal personale docente e non docente e dai propri compagni;
9. ad essere aiutati ad affrontare i problemi individuali;
10. a vedere rispettati i propri tempi di apprendimento per potere raggiungere il migliore livello possibile di formazione personale;
11. a ricevere tutte le spiegazioni e chiarimenti necessari;
12. a conoscere con chiarezza tempi, modi, strumenti e criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe anche al fine di giungere all'autovalutazione;
13. a prendere visione dei propri elaborati e a conoscere la valutazione in tempi accettabili;
14. ad essere valutati coerentemente con gli obiettivi fissati dal consiglio di classe;
15. alla libertà di apprendimento e ad esercitare il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
16. ad un ambiente pulito, ordinato, attrezzato.
17. alla disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche per favorire l'apprendimento e l'apertura verso il mondo esterno;
18. di conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità;
19. di rivolgersi al Dirigente Scolastico per segnalare eventuali inadempienze inerenti alla Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

ART. 2. - DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni hanno il dovere di:

1. riconoscere e rispettare l'individualità di ognuno;
2. riconoscere e rispettare l'identità etnica, religiosa, culturale sociale e di genere di ognuno;
3. riconoscere come valori la pace, la tolleranza, la solidarietà e la libertà;
4. contribuire in modo responsabile al buon funzionamento della scuola;
5. riconoscere e rispettare la libertà di pensiero, parola ed espressione di ognuno;
6. rispettare la riservatezza di ognuno;
7. conoscere e rispettare le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto;
8. rispettare l'orario scolastico;
9. rispettare il personale docente, non docente e i propri compagni;
10. essere disponibili a farsi aiutare;
11. impegnarsi in ragione delle proprie possibilità;
12. seguire le lezioni con attenzione e chiedere tutti i chiarimenti necessari;
13. partecipare alle attività curriculari integrative ed a quelle aggiuntive, scelte con correttezza e senso di responsabilità;
14. contribuire a mantenere pulito e ordinato l'ambiente scolastico;
15. rispettare gli arredi e le strumentazioni a disposizione e segnalare eventuali anomalie;
16. conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità;
17. rispettare e fare rispettare la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

ART. 3 - DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministro dell'Istruzione e del merito con Circolare n. 5274 del 11 luglio 2024, con cui sono definite precise e specifiche modalità di utilizzo degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione, durante lo svolgimento delle attività didattiche, nonché in applicazione di generali norme di correttezza che trovano riscontro nel dovere, indicato nello 'Statuto delle studentesse e degli studenti', di tenere comportamenti rispettosi degli altri, si adottano le seguenti misure organizzative per assicurare il rispetto del divieto:

1. in aula, nei laboratori e in ogni altro ambiente ove si svolgono lezioni ovvero attività ad esse assimilate, i dispositivi suddetti devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa, custoditi nello zaino e/o borsa, salvi i casi autorizzati per come previsto dalla Circolare Ministeriale menzionata;
2. i trasgressori, in prima istanza, verranno ammoniti dal docente per iscritto sul registro elettronico; in caso di reiterazione si procederà con nota disciplinare. Sarà a cura dei docenti informare il coordinatore di classe sulla somministrazione dei detti provvedimenti. Il coordinatore, a partire dalla seconda nota, convocherà i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale. In caso di recidiva (più di tre note) si potrà valutare l'avvio di procedimento disciplinare per come previsto dalla normativa vigente e come di seguito disciplinato;
3. si procederà all'avvio del procedimento disciplinare, a prescindere dalla reiterazione, laddove l'utilizzo del dispositivo elettronico integri gli estremi di condotte più gravi. Detta norma si applica all'uso di tutti i dispositivi elettronici nella disponibilità degli studenti, ivi compresi tablet, pc e laptop anche in dotazione alla scuola;
4. le sanzioni sopra specificate verranno, naturalmente, applicate altresì agli alunni che dovessero utilizzare impropriamente anche i dispositivi messi a disposizione dalla scuola.

ART. 4 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti come sopra declinati, dal Regolamento d'Istituto e dalle leggi vigenti.

Dall'esame dei diritti e dei doveri sopra enunciati, possono essere individuate quattro categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:

I - comportamenti contro l'integrità personale, la dignità e l'identità della persona come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica (**art. 2. sub. 1-2-3-5-6-9**);

II - comportamenti in violazione delle norme che regolano l'organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola (**art. 2. sub. 4-7-8-16-17**);

III - comportamenti turbativi della didattica tali da vanificare o compromettere gravemente il suo corretto svolgimento, con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi e violazione del divieto di utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici come espressamente di seguito disciplinato (**art. 2. sub. 2-8-10-11-12-13 – art. 3**);

IV - comportamenti lesivi dell'integrità e della corretta manutenzione dei beni appartenenti al patrimonio della scuola (**art. 2. sub. 14-15**).

ART. 5 - SANZIONI PREVISTE

1. Le mancanze disciplinari vengono sanzionate secondo quanto disposto nel presente articolo. **Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.** Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni tengono conto delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti introdotte dal DPR 134/2025.

A) Richiami verbali, Ammonizioni Scritti e Note Disciplinari

Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli alunni consiste in richiami verbali ovvero, in ragione della maggiore rilevanza dell'infrazione ovvero della sua reiterazione, note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Tali ammonizioni, se ripetute nel corso dell'anno, possono condurre a sanzioni più gravi, fatte salve le disposizioni previste per l'uso dei telefoni cellulari.

Il Coordinatore di classe/Team, prima di ogni scrutinio quadrimestrale, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti, ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

B) Ulteriori sanzioni diverse dalla sospensione dalle lezioni

Nel caso di condotte contrarie ai doveri sopra specificati connotati da non particolare gravità, il Consiglio di Classe/Team in sede disciplinare potrà valutare di applicare misure sanzionatorie alternative all'allontanamento dalle lezioni e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le dette misure consisteranno in attività utili nel contesto scolastico e, comunque, a favore della comunità scolastica.

Le attività verranno svolte fuori dell'orario delle lezioni.

La durata e le modalità di svolgimento delle stesse saranno determinate dal Consiglio di Classe/Team, saranno proporzionali alla gravità dell'infrazione e dovranno avere valenza educativa.

C) Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni

Nel caso di condotte contrarie ai doveri sopra specificati connotate da **gravità**, si applicherà la sanzione della sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

La detta sanzione viene deliberata dal Consiglio di Classe/Interclasse in seduta straordinaria, in sede disciplinare, ed è calibrata in ragione del livello di gravità dell'infrazione.

Nel periodo di allontanamento dell'alunno/a dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe/Interclasse delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; tali attività saranno svolte presso l'istituzione scolastica.

Nel periodo di allontanamento dell'alunno/a dalle lezioni compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe/Interclasse delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le dette attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si dovranno svolgere presso le strutture ospitanti sotto meglio specificate, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sugli alunni è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe/Team ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al punto precedente, dovuta alla inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dall'art.4 c.8-ter D.P.R.

249/1998 ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, saranno svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe/team, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dell'alunno/a, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5 D.P.R. 249/1998.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, l'alunno/a e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

D) Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

Si applicherà la sanzione della sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni, alla presenza delle seguenti condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), nonché atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, degli alunni, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (prolungabile sino a che permane una situazione di pericolo) è disposto dal Consiglio d'Istituto.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento l'alunno/a è tenuto/a a mantenersi costantemente aggiornato/a sullo svolgimento delle attività della classe e deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

E) Sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo

L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- ✓ devono essere stati commessi i **reati** previsti sub D) connotati da recidiva e da gravità della violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- ✓ non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno/a nella comunità durante l'anno scolastico.

La sanzione è irrogata dal Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni di cui ai punti B), C), D) ed E):

- a. sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee;
- b. tengono conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
- c. sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa;

- d. sono ispirate al principio della riparazione del danno;
- e. sono irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca, senza dubbio alcuno, la responsabilità disciplinare dell'alunno/a e non senza aver invitato l'alunno/a (in presenza dei genitori) ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari devono avere forma scritta ed essere motivati.

ART. 6 – FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rientrano nel quadro di sviluppo di alcuni aspetti sociologici e psicologici che caratterizzano la realtà vissuta dai bambini e dagli adolescenti del nostro tempo. La scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete rivolte ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie.

In base all'art. 5 comma 1, della L. 29 maggio 2017, n. 71, per come modificato dall'art. 1 della Legge n. 70 del 17 maggio 2024: *“Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 83”*.

ART. 7 - CONSEGUENZE SUL VOTO IN CONDOTTA

Nei confronti dell'alunno/a cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del DPR 249/1988, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli alunni, il consiglio di classe/team delibera la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico e finale, con conseguente non ammissione alla classe successiva.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare la sanzione disciplinare della sospensione ed allontanamento, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver concluso il seguente procedimento:

1. **accertamento dell'infrazione:** a cura del personale scolastico docente e non docente;
2. **contestazione degli addebiti:** l'alunno/a viene informato/a in modo specifico della condotta che si intende sanzionare;
3. **istruttoria:** in questa fase si raccolgono tutte le informazioni necessarie per chiarire i fatti, ascoltando testimonianze e acquisendo memorie scritte;
4. **difesa:** l'alunno/a, affiancato/a dai genitori, deve essere sentito per esporre le proprie ragioni. Il diritto di difesa può essere esercitato anche tramite una dichiarazione scritta. L'alunno/a può produrre prove, anche testimoniali, a propria discolpa.
5. **decisione:** l'organo collegiale competente delibera in ordine all'adozione della misura

sanzionatoria con provvedimento scritto e motivato.

6. **comunicazione:** il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere comunicato ai genitori o esercenti la potestà genitoriale.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denuncia all'autorità giudiziaria.

Il trasferimento dell'alunno/a ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato che segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 9 - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di Garanzia** interno all'Istituto che decide nel termine di **dieci giorni**.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori degli alunni o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è così composto:

- il Dirigente scolastico
- un docente
- due genitori

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del DPR 249/1998, anche contenute nel regolamento d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'**Organo di garanzia regionale**. Il parere è reso entro il termine perentorio di **trenta giorni**.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma 4 del DPR 249/1988 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ART. 10 - DIVIETO DI FUMO

Sulla base della normativa vigente (Legge 11/11/1975, n. 584 "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*"- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici*", Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 n. 4 relativa all'interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo), **il divieto di fumo si applica nelle scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i locali delle stesse** (aule, corridoi, uffici di segreteria, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.). Pertanto, in tutti i locali interni della scuola è fatto divieto di fumare.

A seguito del D.L.104/2013, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8/11/2013, n. 128, **il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola**.

Sulla base della predetta normativa, è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. (Revisione per aggiunta del 7 gennaio 2014).

Nei casi di mancata osservanza del divieto di fumo si applicano procedure e sanzioni previste dalla normativa vigente.